

REGIONE SICILIA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**"GARIBALDI"**  
Catania


DELIBERAZIONE N. 400 del 07 AGO. 2019

**Oggetto:** Autorizzazione conduzione studio clinico No-Profit AVANA – e stipula convenzione con G.O.N.O. ( Gruppo Oncologico del Nord Ovest) Sperimentatore: dott. Roberto Bordonaro.

Proposta N° 027 del 30/07/2019  
**STRUTTURA PROPONENTE**

Settore Affari Generali

L'istruttore



Il Responsabile del Procedimento  
(artt. 5 - 6 L. 241/90)

\_\_\_\_\_

Il Capo Settore



**Registrazione Contabile**

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

**NULLA OSTA**, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,**

*nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019*

con l'assistenza del Segretario, dott. \_\_\_\_\_ ha adottato la seguente deliberazione

**DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA**

## **Il Responsabile del Settore Affari Generali**

### **Premesso che:**

G.O.N.O. ( Gruppo Oncologico del Nord Ovest), ha chiesto al Comitato Etico Catania<sup>2</sup> il rilascio dell'autorizzazione alla conduzione, presso l'U.O.C. di Oncologia Medica del P.O. Garibaldi Nesima sotto la diretta responsabilità del Dott. Roberto Bordonaro, di uno studio no-profit dal titolo: Studio di fase II di chemioradioterapia preoperatoria in associazione ad AVELUMAB in pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato” - Numero EudraCT: 2017-003582-10 – AVANA.

il Comitato Etico Catania<sup>2</sup>, nella seduta del 16/04/2019, verbale n.57/2019/CECT2, ai sensi della normativa vigente in materia, sentiti il relatore e gli esperti di pertinenza ha espresso **PARERE FAVOREVOLE** alla conduzione dello studio in argomento;

lo studio sui pazienti nell'ambito di tutte le strutture dell'A.R.N.A.S. Garibaldi potrà essere operato solo nel pieno rispetto della dignità dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali così come dettato dal “Trattato di Helsinki” e successivi eventuali emendamenti, dalle norme di “Good Clinical Practice” (GCP) emanate dalla Comunità Europea (così come recepiti dal Governo Italiano ed in accordo con le Linee Guida emanate dagli stessi organismi), in attuazione di quanto prevede inoltre la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nell'applicazione della biologia e della medicina fatta ad Oviedo il 4 aprile del 1997 e, infine, secondo i contenuti dei codici italiani di deontologia medica delle professioni sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia;

**Letta** la convenzione trasmessa da G.O.N.O. con nota del 19/06/2019, registrata al protocollo generale in data 21/06/2019 al nr.0010098, il cui testo è allegato al presente atto, in cui è previsto, tra l'altro:

la fornitura del materiale necessario per la raccolta dei dati;

la fornitura gratuita del farmaco Avelumab per il trattamento preoperatorio, sarà garantita indirettamente, ma sotto la propria supervisione dal Promotore, per l'intera durata della sperimentazione e in conformità a quanto indicato nel protocollo, che invierà a proprie cure e spese alla Farmacia dell'Azienda la quale assicura l'idonea conservazione del prodotto adottando tutte le misure necessarie fino alla distribuzione allo sperimentatore responsabile che dalla presa in carico ne risulterà consegnatario;

l'inizio della sperimentazione sarà dalla data dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e durerà presumibilmente fino a giugno 2021;

**atteso che** la sperimentazione è finalizzata al miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell'assistenza sanitaria e non a fini industriali, rientra nella definizione di studio no-profit ai sensi del comma 5 art.2 del Decreto del 17/12/2004 pertanto, non sono previsti compensi economici;

**considerato che** gli esami necessari per lo svolgimento dello studio saranno svolti presso la Fondazione IRCSS Istituto Nazionale Tumori di Milano e saranno a carico del Promotore GONO pertanto, nessun costo aggiuntivo graverà sull'Azienda;

**ritenuto**, in conseguenza, potersi autorizzare l'esecuzione dello studio descritto in premessa e procedere alla stipula della convenzione elaborata in aderenza allo schema tipo adottato con D.A. n.01360 del 16/07/2013 ed allegata al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale;

**Attestata** la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012;

### **Propone**

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- Autorizzare la conduzione della sperimentazione clinica no-profit dal titolo: Studio di fase II di chemioradioterapia preoperatoria in associazione ad AVELUMAB in pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato” - Numero EudraCT: 2017-003582-10 – AVANA. presso l’U.O.C. di Oncologia Medica del P.O. Garibaldi Nesima, sotto la diretta responsabilità del Dott. Roberto Bordonaro, prendendo atto del parere favorevole espresso all’unanimità dal Comitato Etico Catania2 in data 16/04/2019 giusta verbale n.57/2019/CECT2.
- Autorizzare la stipula della relativa convenzione con G.O.N.O. ( Gruppo Oncologico del Nord Ovest), secondo il testo allegato al presente atto e procedere alla sottoscrizione degli esemplari originali.
- Trasmettere una copia del presente atto in uno alla convenzione debitamente sottoscritta al Gruppo G.O.N.O. alla Farmacia del P.O. Garibaldi Nesima e al Presidente del Comitato Etico.
- Munire la presente della clausola di immediata esecutività, state i termini di definizione delle procedure ai sensi del D.A. 16 luglio 2013.

allegati: N.3 esemplari originali della convenzione (di cui uno parte integrante)

**Il Responsabile del Settore Affari Generali**

Ing. Giuseppe La Monaca

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso Atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

**D E L I B E R A**

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto,

- Autorizzare la conduzione della sperimentazione clinica no-profit dal titolo: Studio di fase II di chemioradioterapia preoperatoria in associazione ad AVELUMAB in pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato” - Numero EudraCT: 2017-003582-10 – AVANA. presso l’U.O.C. di Oncologia Medica del P.O. Garibaldi Nesima, sotto la diretta responsabilità del Dott. Roberto Bordonaro, prendendo atto del parere favorevole espresso all’unanimità dal Comitato Etico Catania2 in data 16/04/2019 giusta verbale n.57/2019/CECT2.

- Autorizzare la stipula della relativa convenzione con G.O.N.O. ( Gruppo Oncologico del Nord Ovest), secondo il testo allegato al presente atto e procedere alla sottoscrizione degli esemplari originali.
- Trasmettere una copia del presente atto in uno alla convenzione debitamente sottoscritta al Gruppo G.O.N.O. alla Farmacia del P.O. Garibaldi Nesima e al Presidente del Comitato Etico.
- Munire la presente della clausola di immediata esecutività, state i termini di definizione delle procedure ai sensi del D.A. 16 luglio 2013.


**Il Direttore Amministrativo**

(dott. Giovanni Annino)




**Il Direttore Sanitario**

(dr. Giuseppe Giannantonio)




**Il Direttore Generale**

(dott. Fabrizio De Nicola)



**Il Segretario**

**DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA**



Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo dell'Azienda dal giorno

\_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione  
\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n.  
30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo  
\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

STUDIOAVANA

CONVENZIONE PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA NO-PROFIT DAL TITOLO

"Studio di fase II di chemioradioterapia preoperatoria in associazione ad AVELUMAB in pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato" - Numero EudraCT: 2017-003582-10 - AVANA.

La Fondazione GONO con sede legale a Genova in Via Goffredo Mameli, n. 3/1, C.A.P.:

16122, P.I. 95013190103 (d'ora innanzi denominato semplicemente "Promotore") in persona della Dr.ssa Chiara Cremolini, autorizzata alla stipula del presente atto in forza di delibera del Consiglio di amministrazione della Fondazione GONO del 10 gennaio 2019, da una parte

L' **ARNAS Garibaldi - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione** con sede legale in Piazza Santa Maria di Gesù, 5 città Catania, codice fiscale/P.I. 04721270876 (d'ora innanzi denominato semplicemente come "**centro partecipante**") nella persona del suo legale rappresentante Dott. Fabrizio De Nicola qualifica di Direttore Generale dall'altra

FREMESSO CHE:

1. Il Promotore risponde ai requisiti fissati dall'art.1, comma 2 lettere a) e b) del DM 17/12/2004;
2. Il Promotore intende condurre la sperimentazione clinica dal titolo: "Studio di fase II di chemioradioterapia preoperatoria in associazione ad AVELUMAB in pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato" numero EudraCT: 2017-003582-10 (qui di seguito identificata come "la sperimentazione");



STUDIOAVANA

3. il Comitato Etico Fondazione Policlinico Universitario "Agostino Gemelli", ha emesso parere unico favorevole, in conformità al D.lgs n. 211 del 24.06.2003, al D.lgs n.

200 del 06.11.2007, al DM del 21.12.2007

4. Il Comitato Etico Catania<sup>2</sup>, nella seduta del 16/04/2019 sulla base della normativa

vigente in materia esprime PARERE FAVOREVOLE alla conduzione dello studio giusta ver-

bale n.57/2019/CECT2.

Lo Sperimentatore Principale per il centro partecipante è il Dr. Roberto Bordonaro;

5. La struttura sede del coordinamento è l'Unità Operativa Complessa di Oncologia Me-

dica della Fondazione Policlinico Universitario 'A Gemelli' IROCS - diretta dal Prof.

Giampaolo Tortora;

6. Il centro partecipante possiede le competenze tecniche e scientifiche per condurre

la sperimentazione in questione presso la SC Oncologia Medica il cui Direttore è il

Dr. Roberto Bordonaro (d'ora innanzi denominato semplicemente come "sperimentatore

partecipante"), che ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere lo studio pre-

detto in conformità alle norme di buona pratica clinica e alle normative vigenti, ac-

cestando le procedure di monitoraggio, audit ed ispezione previste dal protocollo e

dalla normativa vigente;

7. La sperimentazione potrà essere avviata presso il centro partecipante solo dopo che

lo stesso ha ottenuto le dovute autorizzazioni da parte del Comitato Etico competente

e dell'Autorità Competente locale;

8. La sperimentazione sarà condotta in accordo alla normativa vigente, in particolare

con il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 211 "Attuazione della direttiva

2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle

STUDIOAVANA

sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2003 - Supplemento Ordinario n. 130;

9. La sperimentazione potrà essere operata solo nel pieno rispetto della dignità dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali così come dettato dal "Trattato di Helsinki" e successivi eventuali emendamenti, dalle norme di "Good Clinical Practice" (GCP) emanate dalla Comunità Europea, in attuazione di quanto prevede inoltre la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nell'applicazione della biologia e della medicina fatta ad Oviedo il 4 aprile del 1997 e, infine, secondo i contenuti dei codici italiani di deontologia medica delle professioni sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia;

10. La sperimentazione è finalizzata al miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell'assistenza sanitaria e non a fini industriali, coerentemente con quanto previsto nel Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2004 "Prescrizioni e condizioni di carattere generale relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell'assistenza sanitaria."

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante dell'accordo;

Art. 2 - Oggetto

Il Promotore affida alla SC di Oncologia Medica del centro partecipante l'esecuzione della sperimentazione secondo quanto disposto dal protocollo approvato dal Comitato



STUDIOAVANA

Etico /Autorità competente e da eventuali emendamenti successivamente approvati dal

Comitato Etico /Autorità competente;

Art. 3 - Responsabile

Il Promotore identifica nel Dr. Roberto Bordonaro lo sperimentatore principale dello studio presso il centro partecipante.

Art. 4 - Inizio e Durata

La presente convenzione e la relativa partecipazione del centro partecipante avrà inizio dalla data di ultima sottoscrizione e durerà fino alla fine della sperimentazione

(ultima visita dell'ultimo soggetto se non diversamente specificato nel protocollo),

il cui termine finale stimato è prevista indicativamente entro giugno 2021.

Art. 5 - Protocollo ed emendamenti

Lo sperimentatore partecipante garantisce l'osservanza del protocollo di sperimentazione approvato dal Comitato Etico /Autorità competente e, nel tempo, di eventuali emendamenti valutati ed approvati dal Comitato Etico / Autorità competente.

Art. 6 - Consenso informato

Lo sperimentatore partecipante si impegna ad ottenere all'atto dell'arruolamento nella sperimentazione il consenso informato scritto da ciascun paziente arruolato nello studio e il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003, di cui al successivo articolo 7.

A tal fine si impegna a fornire al soggetto tutte le informazioni relative allo studio in conformità alle norme di buona pratica clinica, alle normative applicabili e in conformità ai principi etici contenuti nella dichiarazione di Helsinki.

Art. 7 - Tutela dei dati personali



STUDIOAVANA

Il centro partecipante garantisce l'accesso e coopera con il personale del Promotore o di Organizzazione da esso delegata, per le verifiche di qualità dei dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche che dovrà avvenire, in ogni caso, nel pieno rispetto dell'attività istituzionale ordinaria svolta dal centro partecipante senza che ciò importi o implichi interruzione e/o sospensione delle suddetta attività e, comunque, previo accordo tra le parti.

Art. 10 - Ispezioni

Il centro partecipante garantisce l'accesso a personale di Enti regolatori (Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco), a scopo ispettivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 11 - Eventi avversi

Lo sperimentatore partecipante si impegna a comunicare tempestivamente al Promotore gli eventi avversi, le reazioni avverse serie e i rapporti di sicurezza secondo quanto previsto dal protocollo di sperimentazione, dalle norme di buona pratica clinica e dalla normativa vigente; il Promotore provvederà alle notifiche degli eventi avversi e reazioni avverse serie all'AIFA e ai Comitati Etici secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 - Assicurazione

Il Promotore garantisce la copertura assicurativa relativa al risarcimento in caso di danni cagionati ai soggetti dall'attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e del promotore, mediante polizza n.

**A1201946489-IB** validità fino al 11/02/2023 stipulata con la compagnia LLOYD'S Insurance Company S.A, secondo quanto previsto dal DM 14 luglio 2009 (requisiti minimi per le polizze assicurative).

STUDIOAVANA

Art. 13 - Fornitura del farmaco

In accordo con quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2004, i farmaci usati sia in fase pre, che post-operatoria, Capecitabina e Oxaliplatino non saranno forniti dal Promotore in quanto utilizzati nell'ambito dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC). Si precisa altresì che il Promotore garantisce indirettamente, ma sotto la propria supervisione, la fornitura gratuita del farmaco Avelumab per il trattamento preoperatorio.

Il suddetto farmaco, nelle quantità e modalità necessarie all'esecuzione della Sperimentazione, sarà inviato direttamente alla Farmacia dell'Azienda, confezionato ed etichettato secondo quanto descritto dal Protocollo e dalla normativa applicabile. I farmaci debbono essere accompagnati da regolare documento di trasporto riportante descrizione dei prodotti, quantità, lotto di preparazione, data di scadenza, il riferimento del protocollo sperimentale, il reparto a cui sono destinati, il nome del responsabile della sperimentazione. La Farmacia dell'Azienda assicura l'idonea conservazione del prodotto da sperimentare adottando tutte le misure necessarie, fino alla distribuzione allo sperimentatore responsabile che dalla presa in carico ne risulterà consegnatario.

Art. 14 - Fornitura materiale

Il Promotore fornisce attraverso le modalità specificate nel protocollo il materiale necessario per la raccolta dei dati previsti nella sperimentazione.

Art. 15 - Contributo economico

Non applicabile.

Art. 16 - Modalità di pagamento

Non applicabile

STUDIOAVANA

Art. 17 - Proprietà dei dati e dei risultati

La proprietà dei dati e dei risultati derivanti dalla sperimentazione appartiene al Promotore. Il Promotore garantisce che a seguito del presente accordo non verrà fatto alcun uso dei risultati diverso da quanto previsto dai meccanismi propri della comunicazione di risultati scientifici alla comunità scientifica internazionale, nel pieno rispetto del D.M.2004. Il Promotore garantisce la pubblicazione di risultati all'interno dell'Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali (OsSC).

Art. 18 - Garanzie di pubblicazione

Il Promotore ai sensi dell'art.5 comma 3 lettera c) del IM del Ministero della Salute 12 maggio 2006, garantisce la diffusione e la pubblicazione dei risultati dello studio multicentrico secondo quanto previsto dal protocollo, senza alcun vincolo e garantendo al centro partecipante visibilità proporzionale alla effettiva partecipazione. Il centro partecipante, al fine di non vanificare la pubblicazione dei dati dello studio multicentrico, potrà diffondere e pubblicare i dati parziali relativi ai pazienti trattati presso di esso dopo la pubblicazione dei risultati globali dello studio multicentrico o trascorsi 12 mesi dalla data di arruolamento dell'ultimo paziente nello studio multicentrico, indipendentemente da quale sia il centro presso il quale l'ultimo paziente è stato arruolato.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione il rapporto tra le Parti è disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sperimentazione clinica nonché dal codice civile.

Art. 20 - Controversie

STUDIOAVANA

La presente convenzione è regolata dalla vigente legge italiana; nel caso di contro-  
versie derivanti dalla convenzione, qualora le stesse non vengano definite in via di  
composizione amichevole, il foro competente è quello di Catania.

Art. 21 - Risoluzione


Il Promotore si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del presente contrat-  
to, e quindi l'interruzione immediata della sperimentazione nel caso di violazione da  
parte del centro partecipante, dei termini o degli obblighi assunti con il presente  
contratto, nonché di quelli contenuti nel protocollo e qualora si abbia motivo, va-  
lido e documentabile, di ritenere che la prosecuzione della sperimentazione possa rap-  
presentare un rischio non accettabile per i pazienti coinvolti. In tale caso, lo Spe-  
rimentatore e/o il Promotore porteranno a termine tutte le attività non ancora conclu-  
se, operando per garantire la massima tutela del paziente. Nel caso in cui le suddette  
irregolarità nella conduzione della sperimentazione siano suscettibili di rettifica,  
il Promotore potrà, a sua discrezione, assegnare un termine di trenta giorni entro il  
quale il centro partecipante dovrà provvedere alla loro rettifica. Qualora ciò non av-  
venga nel suddetto termine, il contratto dovrà considerarsi risolto.

Art. 22 - Recesso

Ciascun contraente ha il diritto di recedere dal presente contratto con un preavviso  
scritto di almeno trenta giorni.

Art.22 -Prevenzione della Corruzione, Osservanza delle Leggi ed Obblighi delle Parti

Il Promotore e l'Azienda concordano che le previsioni di cui al presente Contratto non  
costituiscono né possono costituire incentivo o corrispettivo per alcuna intenzione -  
passata, presente o futura - di prescrivere, gestire, consigliare, acquistare, pagare,



STUDIOAVANA

rimborsare, autorizzare, approvare o fornire qualsiasi prodotto o servizio venduto on  
reso dal Promotore.

L'Azienda riconosce che qualsiasi supporto e/o pagamento da parte del Promotore è e  
resterà indipendente da qualsiasi decisione dell'Azienda relativa alla scelta dei me-  
dicinali da parte dei medici e/o farmacisti che operano per e nell'Azienda.

Le Parti concordano che, no pagheranno né prometteranno di pagare e/o autorizzare il  
pagamento, direttamente o indirettamente, di qualunque importo, né daranno o promette-  
ranno di dare o di autorizzare la donazione di oggetti di valore, a qualsiasi pubblico  
ufficiale, medico o persona associata ad organizzazione sanitaria, al fine di ottenere  
o mantenere un'attività commerciale o di assicurare un vantaggio improprio per il Pro-  
motore.


L'Azienda dichiara e garantisce che rispetterà la normativa italiana applicabile in  
materia di anti-corruzione.

Letto, confermato, sottoscritto

Per il Promotore

Data: 19/06/2018

Firma




Dr.ssa Chiara Cerrolini, Fondazione GONO

Per il Centro Partecipante

Data: / /

Firma



Direttore Generale

Per presa visione ed accettazione

Lo Sperimentatore principale

Dott. Roberto Bordonaro

Data: / /

Firma